

A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368
Via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano

A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza - (A.R.I.-R.E.)
Contratto di Assicurazione

Polizza n. 723790

1) Persone Assicurate - S'intendono assicurate i componenti del "Corpo Emergenza radioamatori" quando:

·**Garanzia A** - Partecipano ad esercitazioni in occasione di prove di simulata emergenza (sono compresi gli infortuni derivati da lavori di installazione delle apparecchiature e delle antenne)

·**Garanzia B** - Prestano la loro opera per emergenze causate da catastrofi naturali in genere; per quest'ultimo caso possono eccezionalmente partecipare anche altri "Associati" non specificamente iscritti al "Corpo Emergenza Radioamatori".

2) Somme Assicurate - Ciascuna persona s'intende assicurata per le seguenti somme

- L. 100.000.000 in caso di Morte
- L. 100.000.000 in caso di Invalidità Permanente
- L. 50.000 in caso di inabilità temporanea, detta indennità giornaliera non è corrisposta per i primi 15 giorni successivi a quello dell'infortunio o della ritardata denuncia
- L. 5.000.000 rimborso spese di cura.

3) Premio - Il premio viene convenuto in:

L. 2.500 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) per i rischi di cui alla GARANZIA A eviene anticipato in L. 1.250.000 che rimane come premio minimo annuo.

L. 6.000 al giorno e per persona (comprensivo di accessori e tasse, queste ultime attualmente nella misura del 2,5%) col minimo assoluto di L. 500.000 per ogni emergenza, per la Garanzia.

Per la **Garanzia A** il contraente (o chi per esso) dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia - a mezzo raccomandata - il periodo di durata di ogni esercitazione nonché le generalità dei partecipanti. La relativa garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale di spedizione della raccomandata.

Per la **Garanzia B** la validità dell'assicurazione avrà effetto dal momento della catastrofe e varrà nei confronti delle persone di cui la Contraente ci comunicherà le generalità entro sette giorni e cesserà alla data che ci verrà comunicata dalla Contraente stessa. Alla fine di ogni annualità assicurativa si provvederà alla regolazione del premio in base a quanto sopra.

4) Infortuni Compresi - A chiarimento ed integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e la caduta del fulmine;
- i colpi di sole o di calore;

- le lesioni (esclusi gli infarti e le ernie non addominali da sforzo) determinate da sforzi;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- unicamente nei confronti degli Assicurati ai sensi della Garanzia B si precisa che sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da:
- uso e guida dei mezzi terrestri, in genere atti a raggiungere la zona disastrosa ed a operarvi per la salvezza e la solidarietà umana;
- calamità provocate da forze della natura quali movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, straripamenti, eruzioni vulcaniche, frammenti e simili.

Resta comunque inteso che, per ogni intervento del Corpo l'esborso massimo da parte della Compagnia, non potrà in nessun caso superare 1.500.000.000 di lire.

5) **Veicoli** - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta (esclusi aerei subacquei).

6) **Infermità, mutilazioni, difetti fisici** - Il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire, salvo che si tratti di persone trovatisi nelle condizioni fisiche di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione e da ritenersi come tali non assicurabili.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Allegato appendice

1. **L'Art. 1** delle Condizioni Particolari dattiloscritte in polizza Persone Assicurate si intende parzialmente modificato in: "Si intendono assicurati i componenti dell'ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza), quando:...."
2. **L'Art. 1** delle Condizioni Particolari "Garanzia B", la dicitura "Corpo Emergenza Radioamatori" si intende sostituita con ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza)
3. **L'Art. 3** - Garanzia A al II capoverso si precisa che la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno antecedente la data di svolgimento dell'esercitazione stessa.
4. **L'Art. 4** Infortuni Compresi all'ultimo capoverso, la parola "Corpo" si intende sostituita con la sigla "ARI-RE".